

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 272)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, PLEBE, BACCHI, CROLLALANZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI, TEDESCHI Mario e PAZIENZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Riforma universitaria: Modifiche al testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592

ONOREVOLI SENATORI. — 1) Per esporre il nostro pensiero con chiarezza, è necessario spingere lo sguardo nel passato con un sommario esame dei principali testi da cui il nostro ordinamento universitario ha tratto i caratteri peculiari nella sua evoluzione ormai secolare.

Secondo le più comuni osservazioni, nella storia recente dell'Università italiana sono da distinguere quattro tappe: la legge Casati del 1859; la riforma Gentile del 1923; i provvedimenti De Vecchi del 1935; i provvedimenti seguiti dalla fine della guerra ad oggi.

Nella relazione premessa alla legge Casati, promulgata il 13 novembre 1859, era dichiarata la preferenza per « un sistema medio di libertà sorretta da quelle cautele che la contengano entro i dovuti confini e da quelle guarentigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici palesi ed occulti i quali la farebbero traviare e ne guasterebbero il frutto ».

La scelta era fondata su di un sommario esame degli ordinamenti allora in vigore nei Paesi europei: si legge, infatti, nella stessa relazione: « Tre sistemi principali si offerivano da abbracciare: — quello d'una libertà piena ed assoluta, la quale, come in Inghilterra, esclude ogni ingerenza governativa — quella in cui, come nel Belgio, è concesso agli stabilimenti privati di far concorrenza cogli istituti dello Stato, — quello infine praticato in molti paesi della Germania, nel quale lo Stato provvede all'insegnamento non solo con istituti suoi propri, ma ne mantiene eziandio la direzione superiore, ammettendo però la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali. A quali di questi sistemi volesse darsi la preferenza, non fu un argomento di molte dubbiezze. Una libertà illimitata che è conveniente ed opportuna in Inghilterra, dove i privati sono da tanto tempo avvezzi a far da sé ciò che altrove è lasciato al Governo non potrebbe senza pericolo sperimentarsi

da noi. Anche al secondo sistema possono essere opposte gravi difficoltà da chi si preoccupi di certe condizioni peculiari del nostro Paese. Restava pertanto da abbracciare il partito più sicuro, vale a dire un sistema medio di libertà...».

In tal senso, si volle consentire « il libero insegnamento », « col dare così agli insegnanti ufficiali, come ai dottori delle Facoltà ed a quanti fornissero prove di speciale attitudine, il diritto di far corsi privati, affinché ciascuno avesse modo di manifestare il proprio valore e i giovani fossero tratti ad udirli piuttosto dal merito individuale dell'insegnante che non da un articolo di regolamento ». I professori erano, pertanto, distinti in ordinari, straordinari e liberi, con la seguente ripartizione di compiti: « Le materie più importanti e generali s'insegnano dagli ordinari, le specialità delle scienze da professori straordinari; e ciò quanto allo Stato. Gli insegnanti liberi poi professano qualunque ramo di scienza che meglio risponda ai loro studi e per il quale abbiano date le necessarie prove di capacità ».

Di conseguenza ai corsi svolti a titolo privato dai professori « liberi », equivalenti grosso modo ai nostri liberi docenti, era attribuito « lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico » (art. 102 della legge Casati). Era prevista pure la partecipazione dei « privati insegnanti » alle commissioni di esame, di profitto e di laurea (artt. 135 e 136).

All'articolo 47 si riscontra, poi, la concezione fondamentale dei fini dell'istruzione universitaria secondo la stessa legge Casati: « L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria ». Appariva, così, determinato il duplice fine di ricerca e d'insegnamento, divenuto poi tradizionale nella configurazione della nostra Università.

Bisogna, peraltro, osservare che nella legge Casati l'autonomia giuridica degli Ate-

nei e dell'istruzione superiore appariva assai circoscritta per molti e diversi profili. Nemmeno era chiarita la natura giuridica delle Università regie, o statali, per le quali, trattandosi di organi dello Stato, era fin dubbio che avessero personalità giuridica. Il numero delle Facoltà e delle materie d'insegnamento era stabilito nella stessa legge (artt. 49 e 51). Mentre « la durata, l'ordine e la misura » secondo cui dovevano essere dati gli insegnamenti, erano rimessi ai regolamenti governativi di esecuzione della legge stessa (v. art. 55). Inoltre, va ricordato che le nomine dei professori ordinari avvenivano sulla base di concorso, con giudizio di Commissioni illuminate dal Ministro. I professori venivano, quindi, nominati dal Re fra le persone dichiarate idonee dalle Commissioni (art. 57), oppure, prescindendo da ogni concorso, le persone proposte dal Ministro in virtù della fama acquisita negli studi (art. 69). Non era prevista alcuna chiamata di professori di ruolo da parte delle Facoltà, e per tutti i posti rimasti vacanti doveva essere indetto il concorso per ordine del Ministro. I rettori (art. 31) ed i presidi di facoltà (art. 160) erano nominati dal Re, ed esercitavano mansioni piuttosto limitate di ordine amministrativo e disciplinare. Circoscritti erano anche i compiti in materia didattica dei Consigli di facoltà:

a) ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre;

b) presentazione dei programmi annuali dei corsi alle deliberazioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione era designato per nomina del Re (art. 6), ed esercitava mansioni di ordine consultivo nei confronti del Ministro (artt. 7, 8, 9, 10, 11) e disciplinare (artt. 12 e 13).

2) Dopo la legge Casati si venne ad affermare nel Paese un forte movimento in favore dell'estensione dell'autonomia universitaria. Nel 1882 il Ministro della pubblica istruzione, Baccelli, presentò un progetto in cui si prevedeva, fra l'altro, l'autodeterminazione delle Facoltà in materia didattica, il sistema di scelta dei docenti per

chiamata di Facoltà, il governo delle Università conferito al rettore elettivo.

Ma il progetto non arrivò all'approvazione, e per potere realizzare sul piano normativo il principio dell'autonomia, fu d'uopo attendere fino alla riforma Gentile del 1923, compiuta col regio decreto 23 settembre 1923, n. 2102 (emanato a seguito della legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con cui furono attribuiti i pieni poteri al Governo).

Alla luce di tante esperienze anteriori e successive, quella riforma ci appare oggi ancora degna di attenzione. Gli avversari del Gentile antichi, come pure quelli di più recente estrazione, riconoscono questa verità evidente, e solo cercano di sviare il discorso, col sorvolare sul significato e sul valore dell'opera del compianto Maestro, oppure col ricordarne le ispirazioni culturali derivanti da pensatori idealisti e liberali, precedenti o contrastanti col regime politico in vigore nel 1923. Si vorrebbe, così, proporre una sorta di sdoppiamento e di antitesi di personalità fra il Gentile come pensatore e fautore di una riforma universitaria ed il Gentile uomo politico.

A noi non interessano queste acrobazie di pensiero, le quali mostrano tutta la loro infondatezza e tutta la loro assurdità.

Quel che importa è ricordare come la riforma del 1923 abbia rappresentato un profondo ed organico rinnovamento in armonia con l'alto insegnamento della cultura nazionale dell'epoca e con le esigenze delle professioni e degli uffici, manifestatesi nella società italiana di allora.

All'articolo 1, comma primo, di tale regio decreto vennero ben precisate le funzioni dell'Università, nei seguenti termini: « L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ». In questi termini il fine scientifico-culturale era posto davanti alle esigenze didattiche-professionali, accogliendo perciò l'ordine inverso rispetto a quanto sancito nell'articolo 1 della legge Casati, ove invece al primo posto era indicata l'esigenza di ordine didattico-professionale. Fu così riconosciu-

to il carattere preminentemente scientifico degli studi superiori.

Sempre all'articolo 1 del regio decreto del 1923, al terzo comma, era risolta la questione della natura giuridica delle Università, con una dichiarazione di principio nel senso dell'autonomia. Si legge, infatti, quanto segue: « Le Università e gli istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione ». Significativo è notare il riconoscimento della dignità di soggetti giuridici, superando ogni visione centralistica delle Università come semplici organi dello Stato, e cioè come articolazioni e ripartizioni interne della Pubblica amministrazione. L'autonomia appare, poi, qualificata nei tre aspetti, amministrativo-didattico-disciplinare, riecheggiando, così, la famosa enunciazione di Silvio Spaventa, fautore delle libertà accademiche.

In correlazione con tale principio molta parte delle regole era lasciata agli statuti delle singole Università, emanati con decreto reale su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di amministrazione e le singole Facoltà, costituenti l'Università (art. 80).

Rientravano, così, nella materia propria degli statuti persino la determinazione di « a) facoltà dirette a fini speciali; b) scuole dirette a fini speciali; c) scuole di perfezionamento » (v. artt. 2 e 6). Ancora era lasciato alla disposizione degli statuti un ampio settore didattico: « le materie di insegnamento, il loro ordine e il modo in cui devono essere impartite » (art. 2), oltrechè « a) il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi; b) il numero e le modalità degli esami di profitto; c) le modalità dell'esame di laurea o diploma ».

Non risultava, quindi, rigida la separazione fra materie fondamentali e materie complementari. E, correlativamente, era soppressa ogni distinzione fra i professori di ruolo, titolari dei due gruppi di materie (art. 19).

In tale modo agli studenti era riconosciuta la piena libertà di studio, consentendosi loro di predisporre il piano degli studi secondo le proprie direttive.

L'esame di Stato fu la conseguenza logica delle premesse sopra esposte (autonomia didattica e libertà di studio). I titoli conseguiti nelle Università ebbero soltanto valore di qualifiche accademiche; chi intendeva esercitare la professione, doveva superare uno speciale esame, mediante il quale lo Stato accertava se i laureati o diplomati, seguendo liberamente gli studi nelle varie Università, avessero raggiunto la preparazione necessaria per esercitare la professione.

Altro concetto base della riforma era la distinzione delle Università in tre categorie: categoria A), istituti a completo carico dello Stato; categoria B), istituti a carico dello Stato e degli enti; categoria C), istituti liberi, senza alcun contributo dello Stato.

Conforme al principio della più larga autonomia appare anche la disciplina relativa agli assistenti, oltretutto quella riguardante il personale tecnico e subalterno, la quale veniva determinata soprattutto da norme prescritte da ciascuna singola Università (art. 63). Anzi, solo col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si ebbe l'istituzione di un ruolo statale definitivo degli assistenti e lettori ordinari, mentre secondo la concezione originaria del regio decreto del 1923 presso ciascuna Università potevano istituirsi posti di ruolo di assistente, a carico del bilancio dell'Università stessa (art. 62). L'assistente era, quindi, un funzionario della propria Università, e non un impiegato dello Stato.

La struttura universitaria accolta col regio decreto del 1923 appariva idonea ad assicurare il massimo sviluppo delle iniziative intese ad introdurre ogni adeguata innovazione nell'ordine degli studi, nonchè il più proficuo rapporto tra la scuola e la viva cultura di quel periodo.

Già si è notato come, secondo le linee del regio decreto del 1923, era consentita una

notevole possibilità a ciascun Ateneo di predisporre un proprio ordine di studi, in luogo dell'uniformità oggi vigente. A confermare tale principio, era sancita la norma dell'articolo 47, ultimo comma, riguardante i trasferimenti degli studenti dall'una all'altra sede. Ivi era, infatti, previsto: « Gli studi compiuti e gli esami superati presso le Università o istituti superiori di cui all'articolo 1, hanno valore legale per ogni altra Università o istituto. *La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse Facoltà o scuole di sedi diverse a norma dell'articolo 2, comma ultimo, non è di impedimento ai trasferimenti dell'una o dell'altra Università o istituto* ».

Occorre aggiungere, altresì, che con la riforma Gentile era dato di chiamare uomini di cultura, scrittori e scienziati insigni, ad insegnare negli Atenei, anche senza avere seguito la normale carriera accademica: era così possibile il conferimento della libera docenza, senza avere sostenuto gli appositi esami, a « persone venute in alta fama di singolare perizia nella materia » che dovevano insegnare. In tal caso l'abilitazione era conferita con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione (articolo 41).

Si consentiva, persino, la nomina a professore di ruolo, prescindendo da ogni procedura di concorso, di insigni studiosi. La disposizione di legge era formulata come segue: « persona... la quale per opere, scoperte, insegnamenti sia venuta in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare, da essere considerata maestro insigne della materia medesima ». Per tali nomine occorreva una proposta di un Consiglio di facoltà o scuola, deliberata con voto favorevole di almeno tre quarti dei professori di ruolo appartenenti ad essa, e con motivata relazione. Il Ministro, poi, doveva sottoporre la proposta al giudizio del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione, ed in caso di parere favorevole col voto di due terzi almeno dei suoi componenti procedeva alla nomina (vedi articolo 17 cpv. del regio decreto 1923).

Ma forse ancor più significativa è la disposizione per cui potevano far parte delle Commissioni per la nomina dei professori di ruolo anche « cultori della materia » (vedi art. 17, comma primo, del regio decreto 1923). In questo modo, gli uomini di cultura, estranei al mondo accademico, potevano pure venire chiamati a giudicare nell'idoneità e sulla carriera di uomini provenienti dalla *routine* scolastica e cresciuti nelle aule universitarie fino dai primi giorni successivi al conseguimento della laurea.

3) La larga autonomia concessa dalla legge Gentile fu criticata. Si cita un passo del discorso di G. Zingali alla Camera dei deputati in data 5 marzo 1935, nel corso del quale paradossalmente affermava: « Arriveremo in qualche facoltà di giurisprudenza ad una cattedra di tecnica dell'allevamento del baco da seta ». Con queste parole era messa in evidenza, sia pure per assurdo, la possibilità offerta dalla piena autonomia riconosciuta a ciascuna Facoltà di determinare il numero e l'ordine delle materie di studio. Inconvenienti erano sorti anche per quanto riguarda la libertà degli studenti di scegliere il proprio piano di studi.

L'idea del Gentile richiedeva dei temperamenti, più che « per le generali inclinazioni accentratrici del regime politico dell'epoca », come ripetono gli amatori dei luoghi comuni, per il fatto che la piena libertà ed autonomia esigono condizioni ambientali favorevoli ed un notevole grado di preparazione, sia da parte dei docenti che degli studenti.

Col regio decreto-legge 2 giugno 1935, numero 1071, contenente « modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore » vennero introdotte alcune importanti e radicali innovazioni.

Significativa, a questo riguardo, è la distinzione fra insegnamenti fondamentali e complementari, sancita all'articolo 2 di tale decreto-legge. Fu stabilito l'obbligo di iscrizione, di frequenza e di esame per un determinato numero di insegnamenti, specificando che « gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea

o diploma », e che lo studente deve, inoltre, scegliere, fra gli insegnamenti complementari, « almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma ».

Tale ripartizione fra insegnamenti era, poi, resa rigida ed uniforme per tutte le Facoltà italiane, in quanto fu stabilito che mediante regolamenti del potere centrale (allora decreti reali) doveva essere determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi: « a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali; b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali; c) il numero complessivo degli insegnamenti necessari per il conseguimento della laurea o del diploma » (art. 4 regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071). In tal modo l'oggetto delle materie complementari e la impostazione dei piani di studio dipendevano da regole uniformi per tutto il territorio nazionale.

Fu anche prescritto che i posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà fossero riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; e che gli altri posti potessero essere assegnati anche ad insegnamenti complementari (art. 3 regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071).

Da notare è anche un irrigidimento riguardante la libera docenza, ritenuta, per tradizione il titolo dell'insegnamento privato o libero. L'abilitazione alla libera docenza venne, infatti, limitata soltanto per le materie corrispondenti ad « insegnamenti costitutivi delle Facoltà » (art. 10). Fu anche previsto che il Ministro determinasse annualmente le materie per cui poteva concedersi la docenza, nonchè, per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti (articolo 10, comma secondo).

Sembrirebbe eccessivo vedere questa disposizione del numero chiuso delle libere docenze come frutto di una visione autoritaria e burocratica, in contrasto con le esigenze della cultura; esigenze che potrebbero interpretarsi nel senso di ammettere ad una alta qualificazione accademica non poche persone in numero determinato, ma

tutti coloro che risultassero capaci e meritevoli. Al contrario, è da ricordare come Maestri e uomini di cultura si siano sempre dimostrati restii ad allargare i ranghi dell'Accademia! Fra tante affermazioni in merito sarà sufficiente citare il famoso discorso pronunciato al Senato, il 26 gennaio 1921, da Benedetto Croce, allora Ministro della pubblica istruzione e riprodotto nel secondo volume delle sue *Pagine sparse* col titolo: *Questioni universitarie*.

Bisogna, altresì, ricordare che l'abolizione del numero chiuso per le libere docenze si sia avuta solo con la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, ossia dopo 15 anni dall'inizio della legislazione cosiddetta liberalizzatrice. Ma, vi è di più: il criterio del numero chiuso delle libere docenze fu confermato fino alla legge 26 marzo 1953, n. 188, ed alla legge 11 giugno 1954, n. 357, che vi apportò delle modificazioni. Al terzo comma dell'articolo 2 di tale legge 1953, n. 188 (modificato dalla legge 1954, n. 357), era, infatti precisato: « Per le discipline ammesse alla abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina, per ciascuna sessione, numero che in nessun caso potrà essere superato ».

Altro aspetto della riduzione delle autonomie di ciascuna singola sede era dato dalla regola per cui i posti di ruolo di aiuto e di assistente — anche se in ruolo presso le singole Università — dovevano essere conferiti in seguito a concorso per esami banditi dal Ministro, e con Commissione nominata dal Ministro stesso (articolo 12).

Si può, infine, notare come l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, contenesse una disciplina, con un ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi, molto precisa. È singolare constatare, a proposito, che la legge n. 62 del 24 febbraio 1967, all'articolo 7 prescriveva un rigoroso ordine di precedenza per l'assegnazione degli incarichi, il quale appare ispirato a criteri in tutto e per tutto simili a quelli seguiti dal legislatore del 1935, pur con le adeguate innovazioni.

Ora, da molte parti la norma del 1967 è stata salutata come un rimedio efficace, valido e sufficiente a far cessare tanti lamentati abusi nella prassi consueta per il conferimento degli incarichi, instauratasi negli anni scorsi, per opera dei Consigli delle Facoltà.

Un'innovazione altamente positiva del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, riguarda le sanzioni disciplinari a carico degli studenti. Nell'articolo 52 del regio decreto 1923, n. 2102, era previsto: « le punizioni disciplinari, che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti, saranno determinate dallo statuto di ogni Università o istituto superiore ». Con una simile disposizione, è chiaro che in materia disciplinare mancava la garanzia suprema della legalità; e come se ciò non bastasse si dava adito alla possibilità di disuguaglianza nella qualificazione e nella previsione di punizioni per gli stessi fatti illeciti, da sede a sede. L'autonomia qui trovava un'estensione fin esagerata, tanto da venire in conflitto con le esigenze fondamentali di garanzia del diritto individuale.

Orbene, all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, che rimane in vigore pur con le modificazioni di cui al decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, è previsto un sistema di punizioni disciplinari a carico degli studenti, per cui sono accolti i principi di legalità, *nulla poena sine lege*, e di contraddittorio, *nulla poena sine iudicio*. Naturalmente, va ricordato che l'applicazione di simili principi nella funzione disciplinare incontra sempre, per necessità, delle attenuazioni in confronto col diritto penale generale. Ciò si spiega col fatto che la punizione disciplinare è attività amministrativa concernente l'intera posizione giuridica degli individui sottoposti ed il complesso dei loro doveri, valutabili solo in modo discrezionale. Si ricordano a proposito ampie trattazioni contenute negli atti di un Convegno internazionale, indetto dall'*Institut Belge des sciences administratives*, raccolte nel volume *L'exercice de la fonction disciplinaire* (ed. Bruxelles 1965). A pagina 189 e seguenti di tale volume, fra le conclusioni si afferma: « L'opinion la

plus généralement admise est que le droit disciplinaire, de par sa nature même, et par la variété des situations qu'il est appelé à régir, ne se prête guère à una codification complète ».

I principi di legalità, di tipicità delle fattispecie punibili, la loro tassatività, perciò, incontrano dei limiti inevitabili nel codice di diritto disciplinare derivanti dalla stessa natura della materia. Il legislatore deve cercare di attuare fin dove possibile tali principi, ma nessuno potrebbe avere la pretesa di andare oltre un certo segno. Così, si nota che l'applicazione di molte delle sanzioni disciplinari avviene in ipotesi indicate non con precise statuizioni di fattispecie, ma con parametri valutativi molto generici ed espressioni assai late ed indeterminate, quali i richiami a nozioni come onore, morale, rettitudine, dignità, decoro, e così via. Basti pensare alle più recenti leggi professionali ed alle leggi sul pubblico impiego, ove simili concetti ricorrono più di frequente.

Non ci sembra, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, nè quella applicativa di cui all'articolo 46 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (regolamento degli studenti), prevedano ipotesi per l'applicazione di sanzioni disciplinari ispirate a concezioni autocratiche ed oppressive. Senza dilungarci oltre, basti ricordare che nel corso del ricordato Convegno internazionale sui problemi delle sanzioni disciplinari, un autorevole giurista straniero faceva osservare che fra i motivi comuni per l'applicazione delle punizioni sono da considerare: « 1) le maintien de l'ordre public qui englobe les mesures à prendre pour le bon fonctionnement du service; 2) le respect due au prestige de l'autorité et de l'administration » (v. Jeukens in *L'exercice de la fonction disciplinaire*, cit., pag. 217 c.).

Questa digressione a proposito di un tema importante, quale l'esercizio della potestà disciplinare, ci è sembrata utile per dimostrare come sovente nel parlare delle leggi del passato si cada nel superficiale e nel luogo comune, facendo di ogni erba un fascio. Si ama insistere solo su qualche

aspetto particolare, come su talune dichiarazioni della « Carta della scuola » circa il significato dell'educazione sportivo militare e sul rapporto tra studi e politica, con evidente intento denigratorio, ma si evita l'esame analitico e più preciso della legislazione (nel senso qui criticato si vedano gli scritti, peraltro pregevoli ed accurati, di Pierangelo Catalano, raccolti nel fascicolo intitolato *Per l'aggiornamento delle Università italiane*, edito a cura del « Centro studi sociali » - Milano, pag. 11).

E si tace persino sul fatto che la Carta della scuola resta un documento fondamentale che, se non ebbe che scarse applicazioni, lo si deve al fatto che era stata concepita solo col fine di delineare gli indirizzi per le future leggi. Si trattava, dunque, di enunciazioni programmatiche di principio, tuttora valide, insufficienti però di per sé a disciplinare rapporti giuridici ed a costituire l'ordinamento, che risultava invece dall'insieme delle leggi contenenti regole più specifiche, secondo la mai decaduta nostra tradizione giuridica.

4) A descrivere in generale gli inizi del quarto periodo, nell'evoluzione della nostra legislazione universitaria, dal mutamento della forma di regime ad oggi, si è scritto: « La restaurazione degli ordinamenti democratici portò alla restaurazione dell'autonomia universitaria, con i decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 264 e 272 e 5 aprile 1945, n. 238 » (vedi Catalano, *Per l'aggiornamento delle Università italiane*, cit. p. 12).

In effetti si ebbero molti provvedimenti legislativi nel senso di decentrare molte delle funzioni del Ministro ai Collegi accademici, ai Consigli di facoltà soprattutto ed ai Corpi accademici, composti dai professori di ruolo. A tali collegi, infatti, fu concesso di designare, mediante votazione, i propri presidi di Facoltà ed i rettori magnifici. Fu restituito alle Facoltà il potere di determinarsi liberamente in merito alla destinazione dei posti, alle nomine, ai trasferimenti dei professori di ruolo, al conferimento degli incarichi. Si stabiliva, poi, che le Commissioni giudicatrici dei con-

corsi a cattedre fossero elette dalle Facoltà, coi voti di tutti i professori di ruolo. Significativo pare il fatto che con legge 30 dicembre 1947, n. 1477, l'Assemblea costituente regolò il Consiglio superiore della Pubblica istruzione, già ricostituito su basi elettive con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, richiamando in vigore le disposizioni che facevano obbligo di sentirne il parere.

Simili disposizioni, allora, furono vantate come un segno della rinconquistata libertà, dopo il periodo dell'oppressione (v. Di Domizio, *l'Università italiana, lineamenti storici*, Milano 1952, pagg. 240-250; Ferrari, *Costituzione e funzioni del Consiglio superiore della Pubblica istruzione*, Milano 1950, pag 7 segg., 38 segg.).

Oggi le valutazioni dominanti appaiono per così dire rovesciate. La composizione elettiva delle Commissioni giudicatrici dei concorsi viene additata come fonte di abusi e di corruzioni morali, come ad esempio affermava l'onorevole Montanti nella relazione alla sua proposta di legge n. 2689, presentata il 23 marzo 1965 alla Presidenza della Camera dei deputati. Anche il relatore del famoso disegno di legge n. 2314, l'onorevole professor Ermini, accennava all'esigenza di modificare il sistema elettivo per ovviare ai « fenomeni di malcostume » già verificatisi (a pagg. 23 e 24 della sua « Relazione » di maggioranza).

Da queste giuste osservazioni, può, al sovvertimento totale delle istituzioni universitarie intercorrere un abisso. Eppure tale sovvertimento è stato proprio il risultato della dissennata politica scolastica del centro-sinistra che, a partire dall'esplosione della cosiddetta contestazione, ha portato ormai l'università sull'orlo della rovina.

Il disegno di legge di riforma universitaria, approvato nella scorsa legislatura solo dal Senato, in data 28 maggio 1971, contro il quale noi esprimemmo voto contrario e che fu, a nostro avviso fortunatamente, bloccato nella discussione presso l'altra Camera, aveva in effetti di mira due scopi essenziali: la politicizzazione delle Università italiane e

il declassamento del livello degli studi universitari in vista di una vagheggiata università di massa, in cui verrebbero sostanzialmente vanificate le finalità tipiche di ogni Università, cioè la creazione e il rinnovamento della cultura, la trasmissione critica del sapere, la preparazione alle professioni. Il perseguimento di questi due scopi deleteri, che è stato attuato costantemente in questi ultimi anni dalla politica del centro-sinistra, ha condotto allo sfacelo le Università italiane, prima ancora che si riuscisse a varare la riforma ad essi ispirata, la quale avrebbe reso definitiva la rovina dei nostri studi superiori.

In questa situazione fallimentare, il disegno di legge presentato dal nostro Gruppo il 3 luglio 1968 appare aver allora previsto, quasi profeticamente, che la via da seguire, per un effettivo rinnovamento dell'Università, deve essere proprio l'opposta: quella cioè di una valorizzazione, anziché umiliazione, delle intelligenze attraverso un autentico impegno culturale delle Università, una severa selezione dei professori e degli studenti, una effettiva apertura dell'Università alla partecipazione di tutti gli studenti (e non di pochi facinorosi) nel rispetto delle competenze di chi è scientificamente responsabile. La relazione introduttiva al disegno di legge Nencioni ed altri (Senato V legislatura) insisteva sul fatto che « l'Università che noi vogliamo è una Università creativa, che « crei », cioè, cultura ». In questa prospettiva fummo noi a lanciare l'idea di un dottorato quale titolo superiore alla laurea, che potesse permettere ai giovani migliori di avviarsi alla carriera scientifica. Il dottorato — si leggeva nella relazione — « deve rappresentare l'espressione di elevati studi e di approfondite indagini, anche a prescindere da esigenze didattiche immediate, e può quindi anche derogare e discostarsi dalle anteriori classificazioni di discipline accademiche, per seguire nuovi indirizzi del pensiero ».

Anche a proposito del tanto dibattuto problema del dipartimento, di cui il centro-sinistra ha voluto fare il cavallo di Troia per scardinare la destinazione culturale dell'Università e sostituirvi un potere politico, e

quindi di parte, la nostra posizione era quella di introdurre l'unico aspetto positivo dei *departements* anglo-americani, cioè la collaborazione scientifica interdisciplinare, eliminando invece ogni pericolo d'ingerenza del dipartimento nel governo delle Facoltà; tanto da proporre di denominarli col meno pericoloso termine di Seminari. Il dipartimento — diceva la relazione — « dovrà avere il precipuo fine istituzionale di sviluppare e coordinare la ricerca scientifica. Ivi sono compresi pure accordi tra docenti per coordinare gli insegnamenti di materie affini. Non dovrà entrare in competizione con la facoltà ».

E infine, a proposito di partecipazione studentesca, mentre auspicavamo un effettivo intervento di tutti gli studenti alla partecipazione responsabile, pure a livello di gestione, della Università, ci preoccupavamo che ciò tuttavia non travolgesse il naturale rapporto dell'apprendimento, per cui è colui che sa maggiormente che insegna ed è colui che sa di meno che impara. « Non è ammissibile, nel campo scientifico, una egualitaria dialettica fra chi sa e chi per definizione ignora, a meno di presumere che la democrazia abbia le stesse virtù dello Spirito Santo, il che è lungi dall'essere affermato ».

Che questi pericoli, da noi allora sottolineati, fossero reali e gravissimi lo ha dimostrato sin troppo l'esperienza di questi anni, che ha visto un tale scadimento culturale (in nome di una democrazia ipocrita e male intesa) delle nostre Università, che ormai le lauree italiane sono fra i titoli di studio più screditati del mondo.

Nel ripresentare, a distanza di quattro anni, un nostro disegno di legge di modifica dell'ordinamento universitario, ci troviamo a dover sovrapporre sull'intento, che fu nostro quattro anni fa e continua tuttora ad esserlo, di rimediare ai mali della vecchia università, un nuovo intento, non meno importante e assai più difficile a realizzare, quello cioè di rimediare ai nuovi mali, tanto peggiori dei vecchi, che questi quattro anni di malgoverno del Ministero della pubblica istruzione hanno apportato alla nostra università. Questo avviene già a partire dall'articolo 1,

di cui la prima parte, che sottolinea il carattere creativo e critico della cultura universitaria, è volta a combattere certo tradizionalismo ripetitivo e acritico della vecchia Università; mentre la seconda parte, che insiste sulla necessaria selettività degli studi universitari è volta a combattere i mali del presente (quattro anni fa potevamo insistere sul fatto che l'Università non è tenuta a garantire l'abilitazione all'esercizio delle professioni; oggi, nel *caos* imperante, che permette di laurearsi anche alle persone più ignoranti, è inevitabile tornare a richiedere un valore di garanzia scientifico-professionale ai titoli di studio rilasciati dalle Università).

Analogamente una situazione del tutto nuova è venuta a crearsi per l'artificioso e ipocrita incitamento rivolto dalle sinistre ai giovani affinché, allettati dal presalario, corrano ad iscriversi a corsi di laurea, per i quali non avrebbero nè attitudine nè desiderio, col risultato di ritrovarsi disoccupati quattro o cinque anni dopo, avendo perduto inutilmente alcuni degli anni migliori della loro vita. Proprio per difendere i nostri giovani da questo tranello, e per salvare le Università da un superaffollamento di studenti privi sia di capacità che di volontà, pur non addivenendo all'idea del cosiddetto « numero chiuso » (che è troppo drastica e può persino risultare ingiusta), ci è parso indispensabile introdurre, all'articolo 35, limitato all'attuale situazione di emergenza, un esame di ammissione alle singole Facoltà, anche per ovviare alla sostanziale scomparsa dell'esame di maturità, ormai ridotto ad una farsa meramente formale in seguito al decreto-legge Ferrari-Aggradi del 15 febbraio 1969, degno di essere annoverato tra le vergogne più ignobili della storia della nostra legislazione scolastica.

Sempre per ovviare alla nefasta legislazione scolastica del centro-sinistra, il secondo comma dell'articolo 3 demanda al Regolamento generale universitario l'ordinamento degli insegnamenti dei singoli corsi di laurea, al fine di porre rimedio al *caos* creato dal decreto-legge n. 910 del 1969, prescrivente la cosiddetta liberalizzazione dei piani

di studio. E affinché quello che un tempo era geloso privilegio delle Università, la loro sostanziale extraterritorialità ai fini dell'ordine pubblico, non si trasformi nella iattura di una guerriglia permanente, qual è quella che ormai da anni rende inaccessibile la Università statale di Milano, si propone l'articolo 8, che prescrive alle autorità scolastiche il preciso dovere di chiedere, in caso di disordini, l'immediato intervento delle Forze dell'ordine.

Gli articoli 12 e 14 concernenti l'istituzione di organismi interdisciplinari sono stati concepiti in maniera da tener conto delle esigenze più vive ed attuali della cultura e della scienza. Il bisogno, cioè, che oggi si avverte non è affatto quello di creare dei compartimenti stagni quali quelli costituiti dai « dipartimenti » proposti dal disegno di legge governativo della scorsa legislatura; ma, al contrario, quello che ogni Istituto universitario possa gettare ponti e agganci anche con gli Istituti e gli insegnamenti apparentemente più lontani. A questo scopo mirano gli organismi da noi proposti, che, per differenziarli anche nel nome dai « dipartimenti » antiquati su cui insistono le sinistre, si è pensato di denominare Seminari interdisciplinari.

Quanto alla partecipazione studentesca, essa è prevista a livello di tutti gli organi di governo. Ma affinché tale partecipazione non diventi il monopolio di pochi studenti (o pseudostudenti) guerriglieri manovrati dai soliti partiti politici di sinistra, i quali fanno iscrivere alle facoltà dei loro emissari al solo scopo di esercitare funzioni di guastatori, l'articolo 23 prescrive che per gli studenti l'esercizio del voto non sia soltanto un diritto, ma pure un dovere, affinché siano davvero tutti gli studenti e non soltanto pochi facinorosi a partecipare alla vita e al governo dell'Università.

Se un grave male della vecchia Università era la corruzione del sistema dei concorsi, un male ancor maggiore dell'Università attuale (che il centro-sinistra voleva rendere irrimediabile attraverso la sua riforma) è quello della tendenza a livellare tutti i professori, sia quelli all'inizio della carriera

e dell'esperienza sia i luminari giustamente celebri attraverso il dannoso e assurdo *slogan* del « docente unico ». A entrambi questi mali cercano di ovviare gli articoli 24-28: sia obbligando le Facoltà a bandire i concorsi non appena si facciano vacanti i posti di ruolo (in modo che il bando di concorso non sia soggetto a contrattazioni preventive, come avveniva nella vecchia Università), sia affidando al sorteggio la nomina delle Commissioni giudicatrici (per impedire il malcostume clientelare della vecchia Università), sia istituendo dei rigorosi esami di libera docenza con « numero chiuso » (per impedire che si diventi, come ha voluto il centro-sinistra, professori senza studiare, per puri meriti politici), sia disciplinando, nell'articolo 28, la prassi degli incarichi universitari. Così come era ingiusto, nella vecchia Università, gettare ogni anno il professore incaricato in balia del Consiglio di Facoltà che poteva all'improvviso negargli la riconferma gettandolo sul lastrico: altrettanto è ingiusto che, come ha voluto la dissennata politica del centro-sinistra, qualsiasi incaricato, comunque sia giunto (anche per le meno nobili vie politiche) ad ottenere un incarico, debba essere automaticamente riconfermato per tutta la vita senza alcuna prova e senza alcun accertamento; col risultato che i giovani davvero meritevoli si trovano tutti i posti preclusi da persone che non hanno mai, dopo la laurea, sostenuto neppure un solo esame.

Particolarmente importante ci è parso, a questo proposito, aprire effettivi sbocchi di studio e di professione accademica ai giovani di valore, sottraendoli sia al vecchio servaggio del professore-padrone dell'assistente sia al nuovo servaggio (ancor peggiore) del cosiddetto « ricercatore », suddito dell'arbitrio politico dei cosiddetti « dipartimenti », dipendenti inevitabilmente (secondo l'impostazione del centro-sinistra) dalle segreterie dei partiti politici. Il giovane che vale e che ha volontà deve essere riconosciuto unicamente per il suo valore, senz'essere costretto ad alcuna sudditanza nè ad un dato professore nè, tanto meno, a una data corrente politica. Solo così gli si potrà — e

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dovrà — chiedere quel rispetto della gerarchia scientifica delle competenze, senza di cui non è possibile nè cultura nè scienza, e che viene vanificato dall'assurda idea del cosiddetto « docente unico ».

Un'Università così strutturata potrà davvero tornare ad essere al servizio della cultura e degli studenti, il che significa al servizio dell'intera nazione, come lo fu gloriosamente l'Università italiana nei momenti migliori della sua storia: giacchè la sua lenta decadenza, che ne rendeva opportuna la riforma già dieci anni fa, era una normale decadenza da invecchiamento; mentre la sua

rovina di questi ultimi quattro anni, voluta deliberatamente da parecchie forze politiche, è stato un autentico reato contro la cultura e contro la nazione, di cui un giorno gli storici potranno valutare la gravità, che crediamo tutt'altro che esigua.

I proponenti sottopongono ora al Senato il disegno di legge così illustrato, e si augurano che possano essere accolte le sue linee direttrici e condivisi i suoi motivi ispiratori, quali sono stati lumeggiati nella presente relazione introduttiva, concepita e curata dai senatori Nencioni e Plebe.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

Le università conseguono lo scopo di concorrere a promuovere e a sviluppare la cultura, di impartirne criticamente l'insegnamento, di fornire le cognizioni umanistiche e tecniche necessarie all'esercizio degli uffici pubblici e delle professioni, di selezionare i giovani capaci di esercitare degnamente tali funzioni, di rilasciare titoli di studio che costituiscano sicura garanzia di tali capacità. Nell'ambito di questi compiti viene assicurata ai professori e agli studenti la libertà individuale d'insegnamento e di studio.

Art. 2.

La denominazione di « università degli studi » o di « istituto di istruzione universitaria » spetta, oltre che alle università statali, anche a quelle non statali riconosciute idonee a rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 3.

Per i fini di cui all'articolo 1 e a norma delle leggi vigenti le università hanno personalità giuridica.

Esse godono pure di una propria autonomia, sotto la vigilanza dello Stato che viene esercitata dal Ministro della pubblica istruzione per l'indirizzo umanistico e scientifico degli studi.

Un regolamento generale universitario, che sarà emanato dal Consiglio nazionale universitario, stabilisce di quali facoltà possa comporsi una università, quali corsi di

laurea possa comprendere ogni facoltà, quali insegnamenti siano obbligatori per ogni corso di diploma e di laurea, nonchè quali insegnamenti possano essere considerati complementari, quanti anni di studio comprendano i diversi corsi di diploma, di laurea e di dottorato ed inoltre le modalità generali per il conseguimento del dottorato, e quelle per gli esami di ammissione alle singole facoltà.

Art. 4.

Ogni università ha un proprio statuto nel quadro delle norme generali del regolamento universitario. Lo statuto determina quanti e quali siano gli insegnamenti complementari per ogni corso di laurea, il piano di studi che statuisca l'ordine in cui tanto gli insegnamenti obbligatori quanto quelli complementari vengono distribuiti nei diversi anni dei corsi di diploma e di laurea, i tipi di dottorato a cui possono accedere i laureati, quanti e quali siano gli eventuali seminari interdisciplinari.

Gli statuti sono approvati dal Senato accademico, uditi i consigli di facoltà ed il consiglio di amministrazione; vengono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio nazionale universitario e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le modificazioni sono proposte e approvate con le medesime modalità.

Art. 5.

L'istituzione di nuove università, ed il riconoscimento di università libere vengono riservate alla legge. Le università libere possono essere abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale, con decreto del Capo dello Stato e sentito il parere del Consiglio nazionale universitario, a condizione che almeno un terzo dei professori di ogni facoltà, e comunque non meno di tre, siano professori di ruolo e che gli altri professori siano nominati secondo le leggi vigenti per le università statali; e che i loro statuti rispettino il regolamento generale universitario.

Art. 6.

Possono iscriversi a uno dei corsi di diploma o di laurea della facoltà prescelta i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 7.

I titoli conferiti dalle università sono di tre gradi: diploma universitario, laurea e dottorato.

I titoli conferiti dalle università sono validi per tutto il territorio nazionale. La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi non può essere inferiore a due anni; quella dei corsi di laurea non può essere inferiore a quattro anni; quella per il dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni successivi alla laurea.

Art. 8.

Nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento generale universitario e dagli statuti universitari, l'insegnamento e lo studio sono liberi, e i professori di ruolo sono inamovibili. Nel caso di disordini, la tutela della libertà dei professori e degli studenti, la loro incolumità ed il rispetto delle attrezzature universitarie sono affidate alle Forze dell'ordine; le autorità accademiche sono tenute a chiederne l'immediato intervento ogni volta che tale libertà e incolumità si trovino minacciate.

TITOLO II**STRUTTURE UNIVERSITARIE
E ORGANI DI GOVERNO****Art. 9.**

Nell'ambito di una o più facoltà possono essere costituiti Istituti, anche riferentisi ad insegnamenti propri di facoltà diverse, purchè strettamente affini, allo scopo di una

più proficua attività di studio e didattica e di un più razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi.

La costituzione dell'Istituto è disposta con decreto del Rettore che provvede ad emanare le norme di funzionamento, su proposta della o delle facoltà interessate, previo parere del Senato accademico nonchè, per i soli riflessi finanziari, del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Organi dell'Istituto sono:

- il direttore;
- il consiglio direttivo.

Art. 11.

Direttore dell'Istituto è il professore di ruolo di grado più elevato; in mancanza, il professore incaricato con maggiore anzianità d'incarico, purchè provvisto di libera docenza.

Il consiglio direttivo è formato, oltre che dal direttore:

a) da tutti i professori degli insegnamenti che confluiscono nell'Istituto;

b) da una rappresentanza degli assistenti e dei borsisti degli insegnamenti dell'Istituto pari nel complesso alla metà del numero dei professori, eletta a scrutinio segreto;

c) da una rappresentanza degli studenti iscritti agli insegnamenti dell'Istituto pari ad un terzo dei professori, eletta a scrutinio segreto.

Il consiglio direttivo ha potere deliberante circa la gestione dei fondi e le attività culturali dell'Istituto; non ha alcun potere per tutto quanto riguarda la libertà e i criteri di studio e di insegnamento dei singoli professori.

Art. 12.

Due o più Istituti possono proporre al Rettore, qualora i rispettivi consigli diret-

tivi lo abbiano deliberato a maggioranza, di costituire, ascoltati i pareri delle facoltà interessate, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, un Seminario interdisciplinare allo scopo di collegare fra loro gli studi e l'attività di discipline anche apparentemente lontane fra loro e di facoltà del tutto eterogenee, ma che i più recenti sviluppi scientifici inducano a collaborare fra loro per particolari settori di studio.

I Seminari interdisciplinari hanno facoltà d'istituire corsi di specializzazione per gli studenti laureati che intendono conseguire il dottorato.

Tali corsi vanno considerati integrativi e non sostitutivi dagli insegnamenti prescritti per il dottorato dagli statuti delle singole università.

Art. 13.

Organi del Seminario interdisciplinare sono:

- il direttore;
- il consiglio direttivo.

Art. 14.

Direttore del Seminario interdisciplinare è il professore di grado più elevato fra i direttori degli Istituti che lo compongono.

Il consiglio direttivo è composto dai membri dei consigli direttivi degli Istituti che lo compongono. Esso ha potere deliberante circa la gestione dei fondi, le attività culturali e l'istituzione di corsi di specializzazione; non ha alcun potere per tutto ciò che concerne la libertà e i criteri di studio e di insegnamento dei singoli professori.

Art. 15.

Le funzioni di rappresentanza e di gestione di ogni università spettano al Rettore.

Il Rettore è designato con elezione a maggioranza dal corpo accademico ed è nominato con decreto del Ministro della pubbli-

ca istruzione. Il corpo accademico è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti, dei borsisti e degli studenti nelle seguenti proporzioni:

a) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano meno di venti;

b) un rappresentante di ciascuna categoria per ogni facoltà quando i professori di ruolo siano più di venti e meno di cento;

c) due rappresentanti di ciascuna categoria per ogni facoltà quando i professori di ruolo siano più di cento. Sia il Rettore che i membri elettivi del corpo accademico durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 16.

Il consiglio di amministrazione delle università è composto:

a) dal Rettore;

b) da un professore di ruolo per ciascuna facoltà eletto a scrutinio segreto dai Consigli di facoltà;

c) da un rappresentante dei professori aggregati, da uno dei professori incaricati, da uno degli assistenti e borsisti, da uno degli studenti, eletti a scrutinio segreto;

d) dall'Intendente di finanza della provincia dove è la sede universitaria;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

f) dal Direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

I membri del Consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 17.

Il Consiglio di facoltà si compone:

a) dei professori di ruolo, fuori ruolo e aggregati;

b) di due rappresentanti eletti dai professori incaricati;

c) di due rappresentanti eletti dagli assistenti e dai borsisti;

d) di tre studenti eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti alla facoltà.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Spetta al Preside la direzione del Consiglio di facoltà.

Il Preside della facoltà è eletto a scrutinio segreto e dura in carica tre anni.

Art. 18.

Il Senato accademico è presieduto dal Rettore ed è composto dai Presidi delle facoltà dell'ateneo e dal direttore amministrativo.

Art. 19.

Quale organo di autogoverno delle università è istituito il Consiglio nazionale universitario, col compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio, di emanare e periodicamente aggiornare un Regolamento generale universitario secondo i criteri stabiliti dalla presente legge, di formulare per il Ministero della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi universitari e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari.

Art. 20.

Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

- a) l'Assemblea generale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente del consiglio nazionale.

Art. 21.

L'Assemblea generale è composta da novanta membri di cui un terzo formato da professori di ruolo, aggregati e incaricati eletti nelle rispettive categorie in misura di

due noni per i professori di ruolo e di un nono per gli altri; per un sesto nominati su designazione del Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica e scelti tra funzionari della Pubblica istruzione e per un terzo tra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni; per un sesto eletti dal Parlamento tra docenti, amministratori, pubblicisti. Essi durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili.

Art. 22.

La Giunta esecutiva composta di 18 membri è nominata dal Presidente del Consiglio nazionale universitario che ne sceglie i componenti tra i membri dell'Assemblea generale, nelle proporzioni previste dall'articolo 21.

Il Presidente viene eletto a maggioranza dall'Assemblea; dura in carica un biennio e può essere confermato per un altro biennio.

Art. 23.

L'esercizio del voto per l'elezione degli organi di governo universitari è, per tutte le componenti universitarie, compresi gli studenti, un diritto e un dovere nello stesso tempo. Il regolamento generale universitario ne indica le modalità.

TITOLO III

CONCORSI A CATTEDRE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 24.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di sette membri e sono costituite mediante sorteggio fra i professori di ruolo e fuori ruolo della materia messa a concorso e di materie affini, secondo tabelle di affinità stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sot-

toposte a revisione ogni cinque anni. I sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario.

Art. 25.

Ogni facoltà, quando si verifichi la vacanza di un posto di professore di ruolo, è tenuta entro sei mesi a dichiarare se intende coprirlo per trasferimento o per bando di concorso. In quest'ultimo caso il Ministro provvederà direttamente al bando, disponendo per il sorteggio della Commissione. Questa ultima, in base a una comparazione motivata dei candidati, proporrà un solo vincitore, che verrà nominato professore di ruolo dal Ministro presso la Facoltà dove si è reso vacante il posto.

È fatto divieto di trasferire un posto di ruolo d'insegnamento fondamentale ad un insegnamento complementare. Le cattedre assegnate a insegnamenti complementari non possono superare il quarto delle cattedre complessivamente attribuite alle facoltà, a meno che non siano già coperti da professori di ruolo tutti gli insegnamenti fondamentali della Facoltà.

Art. 26.

Per gli insegnamenti con numero di studenti superiore a 400 è disposta la duplicazione automatica della cattedra, mediante assegnazione riservata di posti di ruolo.

La duplicazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del numero degli iscritti alle facoltà nell'anno accademico in corso. Ove le facoltà non provvedano a coprire i posti derivanti dal raddoppio automatico entro il successivo 31 dicembre, il Ministro bandisce il concorso entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Art. 27.

Ogni anno, entro il mese di marzo, il Ministro bandisce esami di concorso di libera

docenza, per un elenco di materie proposto dal Consiglio nazionale universitario su indicazione delle diverse facoltà. Per ogni libera docenza viene stabilito un numero chiuso di posti messi a concorso; il numero è deliberato dal Consiglio nazionale universitario.

Le Commissioni giudicatrici sono composte di cinque professori di ruolo e fuori ruolo, di un professore incaricato e di un libero docente della materia o di materie affini, secondo tabelle di affinità stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sottoposte a revisione ogni cinque anni.

I sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario.

Art. 28.

Ogni anno, entro il mese di maggio, i Consigli di facoltà, ove constatino che i posti di professore di ruolo disponibili non siano sufficienti a coprire tutti gli insegnamenti fondamentali e quegli insegnamenti complementari che sono prescritti dallo statuto dell'università, nominano, per ciascuna materia, un professore incaricato, scegliendo fra i liberi docenti della materia o di materie affini. L'incarico ha la durata di tre anni; al termine dei tre anni il professore incaricato, se nel frattempo non ha ancora vinto alcun concorso di ruolo, perde diritto alla riconferma.

Art. 29.

I professori hanno il dovere, al fine della promozione della cultura e della formazione e preparazione degli studenti, del pieno impegno, inteso come funzione didattica e di presenza in tutte le fasi della vita universitaria.

Il controllo è demandato ai Consigli di facoltà ed al Consiglio nazionale universitario.

Art. 30.

Ogni studente che abbia conseguito il dottorato può concorrere ad apposite borse di

studio che assicurano uno stipendio mensile sino al giorno in cui egli abbia vinto un posto di assistente di ruolo o abbia ottenuto un incarico universitario. Entro sei anni dal dottorato il borsista deve conseguire la libera docenza; al termine del sesto anno i borsisti che non abbiano ottenuto la docenza decadono dal godimento della borsa. Il servizio da essi prestato è considerato equivalente all'abilitazione all'insegnamento liceale nella disciplina più affine agli insegnamenti dell'istituto presso cui prestavano servizio.

Art. 31.

Ogni anno il Ministro bandisce un concorso per un numero di posti di assistente di ruolo proposto dal Consiglio nazionale universitario. La distribuzione dei posti alle singole facoltà e ai singoli insegnamenti delle diverse facoltà è attribuita esclusivamente in base al numero degli studenti iscritti a ciascun insegnamento e al numero degli assistenti di ruolo già esistenti presso quella cattedra.

Per ogni insegnamento il concorso è unico e nazionale. La Commissione è composta coi criteri stabiliti dal secondo comma dell'articolo 27.

Dei vincitori viene fatta una graduatoria di merito; e, in base a tale graduatoria, spetta ai vincitori optare per una facoltà prescelta fra le destinatarie del posto. Tuttavia il professore dell'insegnamento interessato può rifiutarsi di ricevere un assistente d'indirizzo di studi diverso dal suo, purchè questi trovi sistemazione in un'altra facoltà e purchè il professore trovi un altro dei vincitori disposto ad accedere alla sua facoltà.

Art. 32.

È abrogata la legge 30 novembre 1970, n. 924.

Art. 33.

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme del testo unico sul-

l'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modifiche, che non siano incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 34.

Il Consiglio nazionale universitario inizierà l'esercizio delle sue funzioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione: esse saranno alla stessa data attribuite al Consiglio nazionale universitario.

Art. 35.

In attesa che siano diversamente regolamentati gli esami di maturità, viene stabilito provvisoriamente un esame di ammissione presso le singole facoltà a cui gli studenti intendono accedere. Tale esame, le cui modalità sono stabilite dal Regolamento generale universitario, accerta se gli aspiranti abbiano le cognizioni e le attitudini sufficienti per intraprendere il corso di studi universitari prescelto.